

(N. 2765)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria e Commercio**

(CAMPILLI)

di concerto col **Ministro *ad interim* del Tesoro**

(PELLA)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(FANFANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GENNAIO 1953

Delega al Governo per la riforma della legislazione relativa agli Enti pubblici dipendenti dal Ministero dell'industria e commercio e da quello dell'agricoltura e foreste.

ONOREVOLI SENATORI. — Numerosi enti di diritto pubblico, istituiti ed operanti sotto la vigilanza ed il controllo del Ministero dell'industria e del commercio e di quello dell'agricoltura e delle foreste sono ancora sotto regime commissariale, o, pur avendo normali organi di amministrazione, sono retti da norme che non trovano perfetta rispondenza nel nuovo ordinamento giuridico, economico e sociale, dello Stato. Per alcuni di tali enti sono venuti meno anche gli scopi e le ragioni di interesse pubblico che a suo tempo ne avevano determinata la istituzione.

È evidente, pertanto, la necessità di procedere al riordinamento della materia al fine, da un lato, di sistemare in corretto ed organico

inquadramento, la posizione dei detti enti, tuttora rispondenti al pubblico interesse, dall'altra di sopprimere quelli non più rispondenti all'interesse stesso.

Ciò rientrerebbe senz'altro nei poteri del Governo, se molti di detti enti non fossero stati a suo tempo costituiti con leggi formali; per tale ragione è stato predisposto l'unito schema di disegno di legge per delegare al Governo la facoltà di riordinare e modificare la legislazione relativa agli enti in parola, al fine e nei limiti di attuare gli adeguamenti necessari.

I limiti e gli scopi della delega sono espressamente indicati nel disegno di legge in omaggio alle vigenti norme costituzionali.

Così il disegno di legge dà al Governo la facoltà:

1) di sopprimere gli Enti costituiti in relazione a bisogni cessati e quelli che hanno scopi non conformi ai principi della Costituzione o al nuovo ordinamento, e di liquidarne il patrimonio;

2) di provvedere alla fusione degli Enti che abbiano scopi affini;

3) di apportare le modifiche necessarie alle disposizioni concernenti i compiti, l'ordinamento e il funzionamento degli Enti per i quali non si ravvisi la necessità di disporre la soppressione o la fusione;

4) di disporre quelle modifiche statutarie che adeguino l'ordinamento e il funzionamento degli Enti che svolgono attività economica alla natura dell'attività stessa ed alla eventuale esigenza di svolgerla in concorrenza con l'iniziativa privata.

Il disegno di legge precisa che, per gli Enti da sopprimere, deve essere regolata con la forma coatta amministrativa la liquidazione del patrimonio che esiga una disciplina concorsuale e che per la destinazione del patrimonio residuo, ove non sia disposto diversamente nel provvedimento istitutivo dell'Ente,

è stabilito con decreto dei Ministri interessati, avuto riguardo alle eventuali esigenze del settore economico in cui operava l'Ente stesso, quando questo risultasse in tutto o in parte finanziato da contributi degli appartenenti alla categoria.

Per gli Enti soggetti a fusione, si propone che all'ordinamento dell'Ente nuovo risultante dalla fusione o di quello nel quale vengono incorporati altri Enti, si possa anche provvedere mediante statuto deliberato dall'organo direttivo dell'Ente ed approvato dal Presidente della Repubblica. In tutti gli altri casi, poi, in cui è opportuna una valutazione delle esigenze dell'Ente da parte dell'organo direttivo competente, si dà facoltà al Governo di disporre che gli adeguamenti avvengano mediante modifica dello statuto quando ritenga opportuna una valutazione delle esigenze da parte degli organi direttivi competenti.

La facoltà delegata deve essere esercitata in modo che non risulti aumento di spesa a carico del bilancio statale.

Per provvedere alla più sollecita attuazione del riordinamento della materia, viene dato per l'esercizio della delega, il termine ristretto di un anno.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È data facoltà al Governo della Repubblica di modificare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la legislazione relativa agli enti pubblici soggetti a vigilanza del ministero dell'agricoltura e foreste o di quello dell'industria e del commercio, costituiti per lo svolgimento di attività inerenti alle attribuzioni dei ministeri predetti.

La facoltà stessa può essere esercitata anche con più decreti, su proposta del ministro per l'agricoltura e le foreste o di quello per l'industria e il commercio, in relazione alle attribuzioni di ciascuno, di concerto, per quanto di competenza, con il ministro per il tesoro e con gli altri ministri interessati.

Debbono essere osservati i principi e i criteri stabiliti negli articoli seguenti.

### Art. 2.

Può essere disposta la soppressione degli enti costituiti in relazione a bisogni cessati, quelli che hanno scopi non conformi ai principi della Costituzione o al nuovo ordinamento giuridico, economico e sociale, e gli altri la cui attività può essere svolta direttamente dai ministeri per una più appropriata valutazione degli interessi pubblici e un più sollecito soddisfacimento.

Per gli enti predetti deve essere prevista la liquidazione coatta amministrativa per il caso in cui sia necessario un procedimento concorsuale, e la destinazione degli eventuali residui attivi, ove non sia disposto diversamente nel provvedimento istitutivo dell'ente, è stabilita con decreto del ministro per l'industria e il commercio o di quello per l'agricoltura e foreste, secondo le rispettive competenze, di concerto con il ministro per il tesoro, avuto anche riguardo alle eventuali esigenze

del settore economico in cui operava l'ente stesso, quando questo risultasse in tutto o in parte finanziato da contributi degli appartenenti alla categoria.

#### Art. 3.

Può essere disposta la fusione degli enti che abbiano scopi affini, mediante creazione di nuovo ente o mediante incorporazione, in modo da realizzare un ordinamento informato all'esigenza di una riduzione di spesa o di un più sollecito svolgimento dell'attività amministrativa.

Le norme da emanare possono anche stabilire che l'ordinamento e il funzionamento del nuovo ente o dell'ente incorporante sia determinato mediante deliberato dall'organo direttivo dell'ente e approvato con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato.

#### Art. 4.

Alle disposizioni concernenti i compiti, l'ordinamento ed il funzionamento degli enti per i quali non si ravvisa la necessità di disporre la soppressione o la fusione, possono, nell'ambito delle finalità di carattere generale degli enti stessi, essere apportate le modifiche necessarie per il loro perfezionamento e adeguamento al nuovo ordinamento giuridico, economico e sociale, nonchè alle funzioni che cia-

scun ente era istituzionalmente chiamato a svolgere.

Se alcuno di tali enti svolge attività economica, possono essere inoltre disposte quelle modifiche statutarie che ne adeguino l'ordinamento ed il funzionamento alla natura dell'attività stessa e alla eventuale esigenza di svolgerla in concorrenza con l'iniziativa privata.

Le norme da emanare possono disporre che si provveda mediante modifica degli statuti all'attuazione degli adeguamenti necessari, qualora sia opportuna una valutazione delle esigenze dell'ente da parte dell'organo direttivo competente.

#### Art. 5.

Nulla è innovato alla facoltà del Governo di provvedere mediante decreto del Presidente della Repubblica alla modificazione di quegli ordinamenti e di quegli statuti che non siano stati approvati con legge e con decreto avente forma di legge o per i quali è previsto che le modificazioni possono essere disposte mediante decreto del Capo dello Stato.

#### Art. 6.

La facoltà delegata deve essere esercitata in modo che non ne risulti aumento di spesa a carico del bilancio dello Stato.